

Bruxelles, 17 maggio 2018 (OR. en)

8387/18

Fascicolo interistituzionale: 2017/0113 (COD)

TRANS 166 CODEC 640

#### **RELAZIONE**

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
n. doc. prec.:	ST 5903/2/18 REV 2 TRANS 55 CODEC 148
n. doc. Comm.:	ST 9669/17 TRANS 213 CODEC 924
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada
	Orientamento generale

# I. <u>INTRODUZIONE</u>

La proposta della Commissione di modifica della direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (la "direttiva sui veicoli noleggiati") è stata presentata dalla Commissione nel maggio 2017. La proposta fa parte del pacchetto sulla mobilità "L'Europa in movimento" ed è collegata alle nuove norme sull'accesso alla professione e all'accesso al mercato del trasporto merci.

La <u>direttiva 2006/1/CE</u> ha codificato le norme precedenti e ha stabilito un livello minimo di apertura del mercato per l'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada. Nel contesto di tale direttiva gli Stati membri devono permettere alle imprese nazionali di utilizzare, per il trasporto di merci su strada tra Stati membri, i veicoli noleggiati alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza, purché i veicoli noleggiati siano immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione nel loro territorio.

8387/18 don/sp 1

### Tuttavia la direttiva:

- consente agli Stati membri di limitare l'impiego di veicoli noleggiati per il trasporto di merci aventi un peso lordo superiore a sei tonnellate per le operazioni di trasporto per conto proprio;
- limita l'uso di veicoli noleggiati in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che li prende a noleggio.

La Commissione propone di modificare la direttiva 2006/1/CE principalmente per eliminare le restrizioni esistenti e istituire un quadro normativo uniforme e chiaro, dando ai trasportatori in tutta l'UE la parità di accesso al mercato dei veicoli a noleggio.

La commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) del Parlamento europeo ha nominato Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE, PT) come relatrice. La commissione TRAN ha discusso il progetto di relazione il 23 gennaio 2018 e dovrebbe votare su di esso il 24 maggio 2018.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 6 dicembre 2017 e il Comitato europeo delle regioni il 1° febbraio 2018.

#### II. LAVORI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO

La proposta di modifica della direttiva 2006/1/CE e la relativa valutazione d'impatto sono state presentate dalla Commissione al Gruppo "Trasporti terrestri" nel giugno 2017. Dopo un iniziale scambio di opinioni sulla proposta e l'esame della relativa valutazione d'impatto, il Gruppo "Trasporti terrestri" ha iniziato ad esaminare la proposta articolo per articolo.

Il suddetto Gruppo si è riunito varie volte per discutere la proposta, segnatamente il 7 luglio, l'11 ottobre e il 6 novembre 2017; il 26 febbraio, il 20 marzo ed il 24 aprile 2018. La proposta di compromesso della presidenza figura in allegato alla presente nota.

DGE 2A

# III. QUESTIONI PRINCIPALI

# i) Erosione del gettito fiscale dei veicolo

Una delle <u>questioni principali</u> nei negoziati in seno al Consiglio è stata la preoccupazione di taluni Stati membri riguardo all'<u>erosione del gettito fiscale del veicolo</u>. Nella proposta iniziale della Commissione, mentre gli Stati membri possono continuare a limitare l'uso di un veicolo noleggiato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che lo prende a noleggio, essi dovrebbero consentirne l'uso per un periodo di almeno <u>quattro mesi</u>. Tale periodo darebbe alle imprese di trasporto tempo sufficiente per far fronte a picchi di domanda o stagionali e sostituire veicoli difettosi. Tuttavia, date le notevoli differenze nella tassazione dei veicoli stradali all'interno dell'UE alcuni Stati membri sono preoccupati all'idea che un veicolo noleggiato possa circolare nel loro territorio per vari mesi senza il pagamento delle tasse di immatricolazione.

Per affrontare tale questione la presidenza propone un testo che consente agli Stati membri, all'interno del loro territorio:

- di limitare i contratti di noleggio di un veicolo conclusi dalle imprese di trasporto a un periodo di 30 giorni consecutivi in un determinato anno civile;
- di limitare la percentuale di veicoli noleggiati nell'ambito del parco complessivo dei veicoli di proprietà (25% dei veicoli);
- di includere nella relazione, che sarà presentata la Parlamento europeo ed al Consiglio cinque anni dopo la scadenza del termine per il recepimento della direttiva, una valutazione dell'impatto della sua attuazione sulle entrate fiscali, tra le altre questioni.

Taluni Stati membri preferirebbero mantenere il paragrafo 1 bis dell'articolo 2 così come è formulato nella proposta iniziale della Commissione, in quanto permette di limitare temporaneamente a 4 mesi il periodo totale di noleggio del veicolo nei casi in cui il veicolo e l'impresa non provengono dallo stesso Stato membro. Tale paragrafo è stato soppresso dal testo di compromesso durante la presidenza estone e la presidenza bulgara ha deciso di confermare la soppressione, in quanto sostenuta dalla maggioranza degli Stati membri e dalla Commissione.

8387/18 don/sp 3
DGE 2A **TT** 

Il compromesso della presidenza sembra accettabile per la maggioranza degli Stati membri. Esso stabilisce una distinzione tra le situazioni in cui uno Stato membro permette all'interno del suo territorio l'uso di veicoli noleggiati da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro (articolo 2, paragrafo1, lettera a)), e le situazioni in cui uno Stato membro permette l'uso di un veicolo noleggiato che è stato immatricolato o messo in circolazione in conformità della legislazione di un altro Stato membro da un'impresa stabilita nel suo territorio (articolo 3, paragrafo 2).

# ii) Operazioni di trasporto per conto proprio

In base alla nuova proposta di direttiva, gli Stati membri non avrebbero più la possibilità di limitare l'uso di veicoli noleggiati con una massa totale superiore a sei tonnellate per le operazioni di trasporto per conto proprio. La grande maggioranza degli Stati membri non usa più tale deroga, questo è il motivo per cui il compromesso della presidenza ha approvato la proposta della Commissione a tal riguardo.

## iii) Controllo del cabotaggio illegale e scambio di informazioni

Varie delegazioni hanno espresso preoccupazione per l'aumento dell'uso di veicoli noleggiati nei trasporti di cabotaggio. Per migliorare l'attuazione ed il controllo del cabotaggio illegale, la presidenza propone un considerando che rispecchia le modifiche proposte del regolamento n. 1071/2009, in base a cui gli operatori dovrebbero comunicare alle autorità degli Stati membri in cui sono stabiliti il numero di targa di ciascun veicolo a loro disposizione per permettere che tale informazione sia inclusa nel registro elettronico nazionale.

# IV. CONCLUSIONI

Si invita pertanto il <u>Comitato dei rappresentanti permanenti</u> ad approvare il testo di compromesso presentato dalla presidenza e contenuto nell'allegato alla presente nota al fine di giungere a un orientamento generale nella sessione del <u>Consiglio TTE</u> del 7 giugno 2018.

8387/18 don/sp 4
DGE 2A **IT** 

# Proposta di

### DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

# che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> stabilisce un livello minimo di apertura del mercato per l'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.

\_

GU C del, pag..

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU C del , pag. .

Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82).

- (2) L'impiego di veicoli noleggiati può ridurre i costi per le imprese che trasportano merci per conto proprio o per conto terzi e allo stesso tempo accrescerne la flessibilità operativa. Ciò può pertanto contribuire ad aumentare la produttività e la competitività delle imprese interessate. Poiché i veicoli noleggiati tendono a essere più nuovi rispetto alla flotta media, essi sono anche più sicuri e meno inquinanti.
- (3) La direttiva 2006/1/CE non consente alle imprese di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'uso di veicoli presi a noleggio. Essa consente infatti agli Stati membri di limitare, da parte delle imprese **stabilite sui loro rispettivi territori**,l'uso di veicoli noleggiati con peso massimo ammissibile a pieno carico superiore a sei tonnellate per i trasporti per conto proprio. Gli Stati membri non sono inoltre obbligati a permettere l'uso sul proprio rispettivo territorio di un veicolo noleggiato se tale veicolo è stato immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che lo ha preso a noleggio.
- (4) Al fine di consentire alle imprese di beneficiare maggiormente dei vantaggi derivanti dall'impiego di veicoli noleggiati, dovrebbe essere reso loro possibile l'impiego di veicoli noleggiati in qualsiasi Stato membro, non solo in quello in cui sono stabilite. Ciò consentirebbe loro di far fronte con maggiore facilità a particolari picchi di domanda improvvisi, temporanei o stagionali, oppure di sostituire i veicoli difettosi o guasti.
- (4 bis) Gli Stati membri non dovrebbero avere la facoltà di limitare l'uso sul proprio rispettivo territorio di un veicolo noleggiato da un'impresa stabilita nel territorio di un altro Stato membro, purché tale veicolo sia stato immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro e, se si tratta di un veicolo che necessita di una copia certificata conforme della licenza comunitaria in conformità del regolamento (CE) n. 1072/2009, ne sia stato autorizzato l'utilizzo dallo Stato membro in cui l'impresa è stabilita per mezzo di tale copia certificata conforme.

- (5) Il livello di tassazione del trasporto stradale varia ancora notevolmente all'interno dell'Unione. Certe restrizioni, che incidono inoltre indirettamente sulla libera prestazione di servizi di noleggio di veicoli, rimangono pertanto giustificate al fine di evitare distorsioni fiscali. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la facoltà di limitare la durata del periodo in cui le imprese stabilite sul loro rispettivo territorio possono utilizzare un veicolo preso a noleggio immatricolato o messo in circolazione in un altro Stato membro. Essi dovrebbero altresì avere la facoltà di limitare il numero di tali veicoli che un'impresa stabilita sul loro rispettivo territorio può prendere a noleggio.
- (5 bis) Al fine di migliorare l'applicazione di una restrizione all'uso di un veicolo preso a noleggio immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che lo ha noleggiato, uno Stato membro dovrebbe essere autorizzato a esigere che la durata del contratto di noleggio non superi il tempo a disposizione per l'utilizzo del veicolo in questione. In aggiunta la validità delle copie certificate della licenza comunitaria rilasciata in conformità del regolamento (CE) n. 1072/2009 può essere limitata al periodo corrispondente alla durata del contratto di noleggio. Inoltre il numero di immatricolazione del veicolo noleggiato può essere indicato su tali copie certificate.
- (5 ter) La circolazione dei veicoli noleggiati non dovrebbe ostacolare il controllo della legalità delle operazioni effettuate dagli operatori negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di stabilimento. In conformità del regolamento (CE) n. 1071/2009, gli operatori dovrebbero comunicare alle autorità dello Stato membro in cui sono stabiliti il numero di targa di ciascun veicolo a loro disposizione, cosicché tale informazione possa essere inserita nel registro elettronico nazionale. ☐Detto regolamento prevede che le autorità degli altri Stati membri possono accedere ai dati contenuti nei registri elettronici nazionali; i registri elettronici nazionali dovrebbero permettere la ricerca mirata dei veicoli con una targa diversa da quella rilasciata dallo Stato membro di stabilimento.
  - \* Nota: Con riferimento all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, tenendo conto dell'estensione delle informazioni da registrare come proposto dalla Commissione.

- (6) Affinché le operazioni di trasporto per conto proprio siano effettuate con maggiore efficienza, gli Stati membri non dovrebbero più essere autorizzati a limitare la possibilità di utilizzare veicoli noleggiati per tali operazioni.
- (7) L'attuazione e gli effetti della presente direttiva dovrebbero essere monitorati dalla Commissione e da essa documentati in una relazione. La relazione dovrebbe dedicare particolare attenzione al fatto di sapere se detta direttiva ha avuto per risultato l'uso di veicoli più vecchi o di determinati tipi di veicoli e pertanto ha avuto un effetto sulla sicurezza stradale e se ha comportato difficoltà in relazione all'attuazione, inclusa l'attuazione delle norme in materia di cabotaggio. Qualsiasi misura futura in questo settore dovrebbe essere considerata alla luce di tale relazione.
- (8) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri e possono piuttosto, a motivo della natura transfrontaliera del trasporto su strada e delle questioni che la presente direttiva intende affrontare, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In linea con il principio di proporzionalità, la direttiva si limita a quanto è necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/1/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

La direttiva 2006/1/CE è così modificata:

- 1) L'articolo 2 è così modificato:
  - a) il paragrafo 1 è così modificato:
    - i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Ogni Stato membro consente l'utilizzazione nel suo territorio di veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che:"

- ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  - "a) il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro e, per i veicoli che necessitano di una copia certificata conforme della licenza comunitaria in conformità del regolamento (CE) n. 1072/2009, autorizzato ad essere usato dallo Stato membro di stabilimento dell'impresa".

2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

#### "Articolo 3

- 1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per far sì che, per il trasporto di merci su strada, le imprese **stabilite sul proprio rispettivo territorio** possano utilizzare i veicoli noleggiati alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2.
- 2. Se il veicolo noleggiato è immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stabilita l'impresa può:
  - a) limitare il periodo di utilizzo del veicolo noleggiato nel proprio rispettivo territorio, a condizione che autorizzi l'uso del veicolo noleggiato da parte di una stessa impresa per un periodo di 30 giorni consecutivi in un determinato anno civile; in questo caso può esigere che il contratto di noleggio non vada oltre il termine stabilito dallo Stato membro;
  - b) limitare il numero di veicoli noleggiati che può essere utilizzato da un'impresa purché consenta l'uso di un numero minimo di veicoli. Detto numero minimo è almeno pari al 25% del parco di veicoli per il trasporto di merci di proprietà dell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di autorizzazione per l'utilizzo del veicolo noleggiato. Nel caso di un'impresa con un parco totale di più di uno e meno di quattro veicoli, è consentito l'uso di almeno un tale veicolo noleggiato."

3) È inserito il seguente articolo 5 bis:

### "Articolo 5 bis

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo la scadenza del termine per il recepimento della direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente direttiva. La relazione contiene informazioni sull'utilizzo di veicoli noleggiati in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che li prende a noleggio. La relazione esaminerà anche gli impatti sulla sicurezza stradale, sulle entrate fiscali e sull'attuazione delle norme in materia di cabotaggio in conformità del regolamento (CE) n. 1072/2009. Sulla base di tale relazione la Commissione valuta se sia necessario proporre misure supplementari."

#### Articolo 2

- 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
  - Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
- 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente